

Giuseppe Carlo Sanna

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Via Stanis Manca, 5-07100 Sassari

Tel. 079296180; fax 1782283697

Email: Giuseppe_Carlos@hotmail.com

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

In ordine all'ipotesi di Costituzione del Fondo di contrattazione decentrata, di costituzione del fondo straordinario e risorse per la remunerazione dei Responsabili titolari di posizione organizzativa.

Premesso che in data 21/03/2018 è pervenuto lo schema di ipotesi di costituzione del Fondo di contrattazione decentrata, con il quale si evidenzia che, per la costituzione del Fondo risorse decentrate di un ente di nuova istituzione non vi sono regole dettate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del personale e dal legislatore e che l'Ente, essendo stato istituito successivamente alla data del 1 aprile 1999, deve provvedere anche alla costituzione del fondo per il lavoro straordinario;

Premesso che l'Unione dei Comuni del Coros è operativa dal 23 aprile 2008 e che i fondi per le risorse decentrate e per il lavoro straordinario non sono mai stati costituiti;

Visto lo schema predisposto dallo Studio Bianco e associati s.r.l. di Roma a cui, con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 121 del 21.11.2017 dell'Unione dei Comuni del Coros, è stato affidato l'incarico di assistenza per la costituzione del Fondo di contrattazione decentrata;

Visto il Parere Aran All.103 *"nel caso di ente che istituisca per la prima volta posti di qualifica dirigenziale, lo stesso deve sempre procedere alla determinazione delle risorse da destinare alla relativa retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, l'ente dovrebbe procedere applicando, analogicamente, quanto previsto per gli enti di nuova istituzione, così come dispone l'art. 26, comma 3, ult. per., del CCNL del 23.12.1999"* (nda l'articolo che analogamente alle previsioni dell'articolo 15, comma 5, CCNL 1.4.1999) disciplina l'aumento del fondo per l'incremento del numero dei dirigenti e/o per l'attivazione di nuovi servizi).

Visto il Parere Aran AII.28, il quale chiarisce che, in questi casi, l'ente deve *"valutare l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri collegati ai posti di qualifica dirigenziale di nuova istituzione e dovrebbe individuarne la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, con conseguente costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. Quanto alle modalità per la determinazione dei maggiori oneri, suggeriamo di prendere a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale della qualifica dirigenziale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse*

che compongono il relativo finanziamento. Questo valore, rapportato al numero dei posti di qualifica dirigenziale di nuova istituzione, dovrebbe consentire di quantificare il primo importo del fondo ex art.26”;

Visto l’Aran, con il Parere EPNE 215 ritiene che: *“il caso dell’ente di nuova istituzione possa essere considerato come equivalente al caso dell’ente che incrementa la dotazione organica, dato che il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale ed in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa; data la mancanza di regole espresse in materia, le suddette indicazioni devono essere attentamente valutate ed applicate sempre con prudenza e cautela, onde evitare il determinarsi di possibili situazioni di illegittimità della spesa, con la conseguente possibile insorgenza di forme di responsabilità per danno erariale; ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l’ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica”;*

Visto l’art. 5 del C.C.N.L. 1/04/1999 delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall’art.4 del C.C.N.L. 22/01/2004 che prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori.....A tal fine, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

Visto l’art.40 bis, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001 n.165, modificato dall’art.55 del D.L. n.150/2009, ove prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”;*

Considerato:

- Che nell’ente presta servizio un dipendente proveniente dalla disciolta Comunità Montana n. 1 di Osilo, assegnato con Decreto dell’Assessorato Enti Locali della Regione Sardegna n. 212 del 15.10.2015 e che l’ente disciolto aveva il suo fondo per le risorse decentrate;
- che per il predetto dipendente percepisce salario accessorio in godimento e che lo stesso è trasferito dalla Regione Autonoma della Sardegna (come previsto dalla L.R. 3/2008 art. 6 co.10 e ss.mm.ii. - L.R. 5/2015 art 30 co. 5) unitamente al trattamento economico fondamentale corrisposto al dipendente stesso;

- che, nel fondo per le risorse decentrate, devono necessariamente essere comprese le risorse necessarie per la corresponsione del salario accessorio al dipendente proveniente dalla disciolta comunità montana, per cui si deve tenere conto di tale fattore nella costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- che, per il predetto dipendente si utilizzano le risorse derivanti dal fondo per la contrattazione decentrata della disciolta Comunità montana, previsto nell'anno 2004 - ultimo dato disponibile;
- che a queste risorse devono essere aggiunte quelle per il trattamento economico dei responsabili e che, essendo l'ente privo di dirigenti, le stesse vanno al di fuori del fondo per le risorse decentrate;
- che metodo analogo deve ragionevolmente essere previsto per il fondo per il lavoro straordinario.

Visto l'accordo tra il rappresentante di parte pubblica e le delegazioni sindacali relativamente all'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2004-2005 della Comunità montana;

Visto il Parere della RGS n. 10.477/2017 nel quale, con riferimento ad un ente che ha commesso errori nella costituzione della parte stabile, si evidenzia che la stessa amministrazione può dare corso alla rettifica dello stesso, anche inserendo risorse aggiuntive ed operando quindi in deroga ai tetti al fondo per le risorse decentrate di cui, rispettivamente, al DL n. 78/2010, articolo 9 comma 2 bis, alla legge n. 147/2013, alla legge n. 208/2015, comma 236, ed al D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che nel documento sottoposto all'esame dell'organo di revisione è quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione, avente per oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate, fondo straordinario e risorse per la remunerazione dei Responsabili titolari di posizione organizzativa dell'Unione dei Comuni del Coros".

Preso atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha attestato la regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra citata, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) la costituzione del fondo per le risorse decentrate debba essere effettuata dall'ente e che non si applica il vincolo di cui al D. Lgs. n. 75/2017 del non superamento del tetto del fondo del 2016, stante la erronea assenza del fondo stesso in tale anno, come negli anni precedenti;
- b) nella costituzione del fondo non si darà corso ad alcun recupero delle somme non erogate negli anni precedenti;
- c) con le risorse destinate alla istituzione del Fondo per la contrattazione decentrata vengono rispettati i vincoli in materia di spesa del personale dettati dall'art.1, comma 562, della legge n.296/2006, modificato dall'art.3, comma 121, della legge n.244/2007, dall'art.76 del D.L. 112/2008 convertito in

legge n.133/2008, dall'art.14, comma 10, della Legge n.122/2010, dall'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 e da ultimo dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017.

d) con le risorse destinate alla istituzione del Fondo straordinario, nonché per le indennità dei responsabili si rimane comunque nel tetto della spesa del personale;

Visto il conto del bilancio per l'esercizio 2017.

esprime parere favorevole

all'ipotesi di Costituzione del Fondo di contrattazione decentrata, di costituzione del fondo straordinario e risorse per la remunerazione dei Responsabili titolari di posizione organizzativa, in relazione alle risorse finanziarie, ai limiti di spesa del personale ed alle disposizioni di cui all'art.9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, convertito in legge n.122/2010 che vengono pienamente rispettati.

RACCOMANDA

- il rispetto dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 267/2000 nella parte che dispone "*Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.*" per le spese di personale non coperte da trasferimenti previsti da specifiche norme di legge.
- di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e di miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale secondo quanto è stabilito dall'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL.
- lo scrupoloso rispetto della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sassari 27/03/18

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Giuseppe Carlo Sanna

